



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dott. Maurizio Boselli | Presidente |
| 2. Dott. Claudio Siclari | Consigliere rel. |
| 3. Dott.ssa Libera Maria Rosaria Rinaldi | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
 nel procedimento penale
 nei confronti di

- 1 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*
 - con domicilio eletto presso il difensore
 difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Radaelli del Foro di Como *presente*
- 2 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*
 - con domicilio eletto presso il difensore
 difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Radaelli del Foro di Como *presente*
- 3 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*
 - con domicilio eletto presso il difensore
 difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Radaelli del Foro di Como *presente*
- 4 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*
 - con domicilio eletto presso il difensore
 difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Botticini del Foro di Brescia *presente*
- 5 - [redacted] nato a [redacted] -
 libero *assente*

N. MOD. 2/A/SG
 N. 2635
 della Sentenza

3607/2022
 R.G.A.

7879/2017
 R.G.N.R.

UDIENZA
 del giorno

28/03/2023

Depositata
 in Cancelleria

il 10-05-2023

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
 (Almerico Murli)...

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
 P.M. c/o Trib. di

il.....

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine *presente*

6 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*

- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine *presente*

7 - [redacted] nato a [redacted] - libero *presente*

- con domicilio dichiarato presso la residenza sita in [redacted]

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine ~~assente~~ *presente*

8 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*

- residente [redacted]

- con domicilio dichiarato in [redacted]

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine *presente*

9 - [redacted] nato a [redacted] *assente*

- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Radaelli del Foro di Como *presente*

10 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*

- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Botticini del Foro di Brescia *presente*

11 - [redacted] nato a [redacted] - libero *presente*

- con domicilio eletto presso l'Avv.

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine ~~assente~~ *presente*

e dall'Avv. Paolo Botticini del Foro di Brescia *presente*

12 - [redacted] nato a [redacted] - libero *assente*

- con domicilio dichiarato presso la residenza sita in [redacted]

difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Udine *presente*

13 - [redacted] nato ad [redacted] - libero *assente*

- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Radaelli del Foro di Como *presente*

parte civile:

a - [redacted]

b - [redacted]

c - [redacted]

- d - [redacted]
- e - [redacted]
- f - [redacted]
- g - [redacted]
- h - [redacted]
- i - [redacted]
- j - [redacted]
- k - [redacted]
- l - [redacted]

m - A.N.P.I.

n - A.R.C.I.

tutti domiciliati e difesi dall'Avv. Gianluca Giovinazzo del Foro di Como *presenza*

A P P E L L A N T I

- imputati
- Pubblico Ministero
- parte civile
- Procuratore Generale
- responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como n. 143/2022 del 2.2.2022

In esito all'odierna udienza camerale celebratasi in *presenza* dei ^{*soli*} imputati.

Sentito il Magistrato Relatore dott. Claudio Siclari

Data la parola all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott. ssa Gemma Gualdi

Sentiti i difensori,

i quali concludono come da verbale d'udienza.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 1

§ 1. – La sentenza di primo grado

Il Tribunale di Como, con sentenza del 2 febbraio 2022, resa ad esito di giudizio abbreviato condizionato, ha dichiarato [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
colpevoli del reato loro ascritto in concorso e, ritenute per tutti le aggravanti contestate e, per il solo [REDACTED] la recidiva semplice, esclusa la recidiva per [REDACTED] [REDACTED] operata la riduzione per il rito, li ha condannati:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

alla pena di **anni uno e mesi otto di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali;

- [REDACTED] alla pena di **anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ha altresì condannato gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, liquidate in complessivi euro 324,00 per spese ed euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Infine, ha rigettato le domande risarcitorie delle parti civili A.N.P.I. Como ed A.R.C.I. Como, e dichiarato integralmente compensate le spese processuali tra queste e gli imputati.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 2

Questa imputazione:

per il reato di cui agli artt. 110, 112 comma I n. 1 e 2 e 610 c.p., perché, in concorso tra loro, quali militanti del Veneto Fronte Skinheads, con violenza e minaccia consistita:

- nell'irrompere senza alcun preavviso (pur avendola pianificata ed organizzata) nei locali del Chiostro Sant'Eufemia siti a Como in Piazzale G Terragni n. 4, con fare intimidatorio ed arrogante;

- nel sistemarsi alle spalle di volontari dell'Associazione "Como Senza Frontiere" nel corso di una riunione;

- nel pretendere silenzio assoluto;

li costringevano ad ascoltare l'integrale lettura di un comunicato teso a stigmatizzare l'attività dell'Associazione stessa rispetto alla gestione dei migranti giunti a Como e provincia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.

Con l'aggravante di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato per Caccia Moreno (con invio di messaggi di carattere organizzativo e logistico).

In Como il 28.11.2017.

Con la recidiva semplice per [REDACTED]

Con la recidiva semplice per [REDACTED]

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per [REDACTED]

Con la recidiva reiterata per [REDACTED]

Con la recidiva reiterata per [REDACTED]

Con la recidiva reiterata per [REDACTED]

Con la recidiva semplice per [REDACTED]



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 3

All'esito di giudizio abbreviato, condizionato all'escussione del consulente Sartori Giuseppe, il Giudice di I grado ha ricostruito il fatto come segue.

È emerso "incontrovertibilmente" dagli atti, ed in particolare dalla c.n.r. e dai filmati, contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, che gli imputati, militanti dell'associazione di estrema destra "Fronte Veneto Skinheads", la sera del 28 novembre 2017 "abbiano fatto irruzione" all'interno del Chiostro di Sant'Eufemia di Como, durante lo svolgimento di una riunione dei volontari della rete di associazioni "Como Senza Frontiere", avente ad oggetto l'accoglienza dei migranti in città.

Nello specifico, gli imputati, "che avevano precedentemente organizzato il *blitz*", dopo essere "entrati con fare platealmente intimidatorio", "piazzandosi in piedi", alle spalle dei volontari, "occupando di fatto tutto il perimetro della sala, costringendo conseguentemente costoro a interrompere il dibattito e a permanere seduti", mentre da uno di loro, [REDACTED], "veniva data lettura di un roboante proclama, teso a stigmatizzare l'operato della rete associativa". La condotta degli imputati, pianificata nei minimi dettagli, aveva, infatti, lo scopo di replicare le azioni di protesta già poste in essere in altre città italiane dai militanti del "Fronte".

Così ricostruito il fatto, il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 610 c.p., contestato agli imputati atteso che, dopo aver fatto irruzione nel Chiostro, gli stessi "hanno intimidito gli astanti, interrompendone la riunione, e costringendo questi a subire, per una apprezzabile lasso temporale (circa due minuti) la paralisi dell'attività culturale in atto". In particolare, gli imputati, "tutti con identiche uniformi nere, si sono schierati in piedi, alle spalle dei partecipanti alla riunione, distribuendo alcuni volantini e attuando un marcaggio a uomo di uno ad uno (tredici *skinheads* per tredici volontari delle associazioni), obbligando questi ultimi ad ascoltare, in silenzio e seduti, la lettura del comunicato in precedenza preparato".

Il primo Giudice ha rilevato, inoltre, che dalla visione dei filmati agli atti, è possibile osservare "il terrore" dei partecipanti alla riunione, per ciò che stava accadendo e per



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 4

quanto poteva scaturirne; “sul viso dei volontari si apprezza difatti la tensione e la sofferenza provocate dall’irruzione squadrista”; “scorrendo i fermo-immagine del video girato dagli stessi *skinheads*, che inquadra la sala nella sua interezza, si colgono i volti preoccupati dei volontari, la maggior parte dei quali ha assunto nel frangente, posture di profondo ed eloquente sgomento (capo chinato, occhi bassi ecc.)”; “a ciò fa da contraltare l’espressività compiaciuta degli imputati, i quali, a petto in fuori e braccia conserte, hanno cinto le persone offese in un gelido, compiaciuto abbraccio”.

Il Tribunale ha “sottolineato la natura meramente assertiva delle conclusioni cui pervengono i consulenti tecnici” degli imputati, rilevando che le stesse erano “frutto di mere supposizioni, prive di una seria base scientifica”.

Il Giudice di I grado, inoltre, ha evidenziato la frase conclusiva del discorso del ██████████: “*ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria e la nostra città, [...], nessun rispetto per voi*”, in quanto sintomatica “della deliberata violenza, perpetrata contro le persone offese, e della graziosa concessione di poter continuare nell’attività interrotta”.

Il primo Giudice ha poi messo in luce il generale timore derivante dal “Fronte Veneto Skinheads”, associazione che aderisce ufficialmente alla Guardia d’Onore di Benito Mussolini, organizza convegni su “il coraggio del pensiero fascista”, e partecipa alle annuali commemorazioni di Rudolf Hess, numero tre del partito nazionalsocialista dopo Hitler e Goring.

Anche alla luce delle dichiarazioni rese dai volontari dell’associazione, sentiti a sommarie informazioni, da cui traspariva “il senso di costernazione e di impotenza in cui sono sprofondati”, e “l’inquietudine per l’intimidatorio accerchiamento”, il Tribunale ha dunque ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, in ragione della costrizione operata dagli imputati, nei confronti dei volontari, a tollerare qualcosa di ulteriore, rispetto alla mera incursione nei locali associativi. Ha altresì considerato sussistente l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, essendo sufficiente



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 5

la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza e minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessaria una particolare finalità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Giudice di primo grado ha innanzitutto negato la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare odiosità della condotta posta in essere dagli imputati, che hanno sottoposto i partecipanti all'assemblea alla forza intimidatoria del gruppo.

Ha poi considerato sussistenti le aggravanti contestate, atteso che il fatto veniva commesso da più persone riunite, ai sensi dell'art. 112 co. 1 n. 1 c.p. e, per il solo [REDACTED] ai sensi dell'art. 112 co. 1 n. 2 c.p., per il suo ruolo di promotore ed organizzatore dell'azione, come provato sulla base dei messaggi, agli atti, inviati agli altri concorrenti nel reato, così come del comunicato del "Fronte" di cui veniva data lettura sequestrato presso la sua abitazione.

Ha poi escluso la recidiva contestata a [REDACTED] in ragione della distanza temporale tra il fatto, oggetto del procedimento, e quelli di cui alle precedenti condanne, ritenendola invece con riferimento a [REDACTED], in quanto il reato di violenza privata in esame e quelli di minaccia aggravata, per cui era già stato condannato, sono stati giudicati indicativi di una perdurante inclinazione al delitto del soggetto.

Il Giudice di prime cure, ritenendo di determinare la pena base per tutti gli imputati in anni due di reclusione in ragione della significativa intensità del dolo, ha dunque irrogato la pena finale di:

- anni uno e mesi otto di reclusione per [REDACTED]

[REDACTED] partendo dalla pena base sopra indicata, aumentata ex art. 112 co. 1 n. 1 c.p. ad anni due e mesi sei di reclusione, ridotta come sopra per la scelta del rito;

- anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione a [REDACTED], partendo dalla pena base sopra indicata, aumentata ex art. 112 co. 1 n. 1 c.p. ad anni due e mesi sei di



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 6

reclusione, ulteriormente aumentata per il primo ex art. 112 co. 1 n. e c.p. e per il secondo ex art. 99 co. 1 c.p., alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, ridotta come sopra per la scelta del rito.

Ha poi ritenuto la gravità del fatto commesso, il contesto ideologico e criminale in cui è maturato, l'assenza di alcun segno di successiva resipiscenza o dissociazione, oltre che il *quantum* di pena irrogato, ostativi alla concessione dei benefici di legge.

Infine, ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alle costituite parti, nei termini sopra indicati.

§ 2. - I motivi di appello

§ 2.1 - L'appello degli imputati

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il difensore degli imputati

chiedendo, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, con conseguente rideterminazione della pena e concessione dei benefici di legge, per i seguenti motivi.

§ 2.1.1 - In merito all'ambientazione dei fatti e alle circostanze indicate nel capo di imputazione

La difesa contesta la ricostruzione dei fatti in esame, nella prospettazione accusatoria rilevando, in primo luogo, che gli stessi avvenivano in un edificio di proprietà del Comune di Como aperto al pubblico, affidato in quel momento a titolo di comodato gratuito all'Associazione Luminada, che lo gestiva per accogliere la cittadinanza, in occasione di eventi ivi ospitati, come si evinceva dallo stesso sito *internet* dell'Associazione, oggetto delle produzioni difensive.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 – imp. Caccia + 12

foglio nr. 7

Rileva, poi, che il fatto che il Chiostro di Sant'Eufemia era un luogo liberamente accessibile al pubblico, trova ulteriore conferma nelle modalità di accesso degli imputati il giorno 28 novembre 2017, attraverso le porte aperte di accesso dalla pubblica via, sulle quali era peraltro affisso un avviso, che indicava la stanza e l'orario di svolgimento dell'assemblea. Precisa altresì che la stessa era stata anche pubblicizzata con diverse modalità di comunicazione, tra cui avvisi sul *web*, così che non serviva alcun invito o preavviso per potervi accedere.

La difesa, a sostegno della natura pubblica della riunione, richiama inoltre il contenuto dell'annotazione di p.g. redatta il 03/01/2018 dalla Questura di Como: *“La presente richiesta si riferisce a fatti avvenuti in data 28 novembre 2017 nel corso di un incontro pubblico organizzato dagli aderenti di Como Senza Frontiere”*.

Per le ragioni sopra citate, sostiene dunque la difesa che debba venire meno la circostanza indicata nel capo di imputazione di avere gli imputati acceduto al Chiostro di Sant'Eufemia *“senza alcun preavviso”* atteso che, essendo la riunione in parola una manifestazione pubblica, non era necessario alcun preavviso o invito ai fini della partecipazione.

In ragione delle circostanze di cui sopra, inoltre, la difesa afferma il venir meno anche della circostanza di aver fatto irruzione nella sala dell'assemblea, quale elemento di fatto costitutivo della fattispecie contestata, inteso come comportamento intrusivo, e contrario alla volontà dei partecipanti.

Rileva poi che, in ogni caso, gli imputati erano entrati nella stanza dove si stava svolgendo l'incontro, senza alcun impeto o violenza, come mostrato dai filmati agli atti, in cui si vede la sig. [REDACTED] aprire la porta della stanza, dopo aver udito dei passi nel corridoio, e gli imputati entrare in modo silenzioso e ordinato, dopo aver percorso i corridoi dell'edificio senza disturbare le ulteriori attività, che si stavano ivi svolgendo, non proferendo alcuna minaccia verbale, non costringendo i partecipanti a spostarsi dal loro posto, e nemmeno spostando alcun elemento d'arredo.



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 8

La difesa sostiene poi che la modalità, con cui gli imputati si disponevano all'interno della stanza, che non conoscevano, era determinato dalle caratteristiche della stessa, occupando ciascuno lo spazio disponibile una volta fatto ingresso, scalando di posizione, di volta in volta, per lasciare entrare gli altri, in assenza della possibilità di trovare una diversa collocazione: per questo motivo, afferma che gli stessi non avevano alcuna intenzione di circondare o impressionare i presenti, contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata.

La difesa contesta, inoltre, la valutazione del primo Giudice in merito al "*fare platealmente intimidatorio*" con il quale gli imputati avrebbero fatto accesso alla riunione, ritenendo illogico che tale deduzione sia stata fatta discendere dalla circostanza che gli stessi avevano preparato in precedenza l'intervento. Allo stesso modo, ritiene incomprensibile il motivo per cui il carattere di intimidazione sia stato altresì fatto discendere dall'abbigliamento degli imputati, che indossavano capi in largo uso nella popolazione giovanile.

Il difensore afferma dunque che gli elementi sopra illustrati non possono essere qualificati e ricondotti, all'esercizio di qualsivoglia minaccia o violenza, nei confronti dei partecipanti alla riunione.

Rileva la difesa, in aggiunta, che non possono essere utilizzate in tal senso nemmeno le dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], i quali, contrariamente a quanto indicato nel capo di imputazione, non hanno riferito che qualcuno degli imputati abbia richiesto di fare silenzio o di ascoltare il loro intervento. Sostiene, poi, che tali deposizioni sono comunque inveritiere, atteso che, come riscontrato dalla visione delle riprese, nessuno degli imputati ha mai proferito frasi, nel senso della volontà di interrompere o sospendere la riunione.

Il difensore richiama, inoltre, il contenuto della relazione dei propri consulenti tecnici, laddove si analizza la scarsa capacità delle persone offese, di riportare i fatti in modo accurato, con errori sia con riferimento alle prime fasi di ingresso degli imputati nella



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 9

stanza, sia quanto all'intimazione del silenzio, sia nel descrivere la porta d'entrata, come bloccata.

Censura altresì la sentenza di primo grado, per la mancanza di motivazione circa la ritenuta attendibilità estrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, in assenza di alcun confronto rispetto ai contenuti delle riprese agli atti.

La difesa prosegue sostenendo che la lettura del comunicato non interrompeva l'assemblea, poiché interveniva nel momento di silenzio, che si era creato in seguito all'ingresso degli imputati nella stanza, in assenza di violenza o minaccia nei confronti dei partecipanti, che non subivano alcuna limitazione della propria libertà personale, come mostrato dalle riprese. Precisa, inoltre, che nessuna manifestazione di dissenso veniva posta in essere dai presenti nei confronti degli imputati, e che, in ogni caso, chi non avesse voluto assistere alla lettura del comunicato avrebbe potuto allontanarsi. Richiama, infine, le dichiarazioni in merito alla dinamica dei fatti rese dalla teste Pezzati Maria.

Sostiene poi la difesa che il contenuto del volantino letto all'assemblea, che come indicato nel capo di imputazione era volto a "stigmatizzare" l'attività dell'Associazione, rappresentava espressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione.

Per le ragioni sopra citate, la difesa afferma la legittimità dell'intervento degli imputati all'assemblea pubblica con modalità di partecipazione che non integravano in alcun modo il reato contestato.

§ 2.1.2 – Erronea valutazione degli esiti degli approfondimenti peritali

La difesa censura la valutazione compiuta dal primo Giudice, in ordine al contenuto della consulenza tecnico-scientifica agli atti, illustrato dal prof. Sartori, nel corso del giudizio abbreviato, ritenuto inattendibile, ma in assenza di adeguata motivazione, nonostante la consulenza fosse fondata su precisi studi scientifici, in merito alla relazione fra emozioni vissute e loro espressione facciale; il Tribunale ha violato i consolidati principi in materia di valutazione della prova scientifica, secondo i quali, in particolare, qualora



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 10

intenda discostarsi dal parere tecnico-scientifico, il Giudice deve giustificarne in modo tecnico la ragione.

Sostiene la difesa che la ricerca dei propri consulenti soddisfa pienamente i criteri giuridici della prova scientifica, fondandosi su ampia letteratura scientifica, pubblicata nelle principali riviste del settore, ed in particolare su ricerche ampiamente condivise dagli esperti, e condotte secondo i più rigorosi canoni scientifici.

Rileva poi, quanto all'anonimato dei partecipanti alla ricerca, contestato dal primo Giudice, che lo stesso si impone per garantire la più assoluta genuinità dei *test*.

La difesa evidenzia altresì, dopo aver precisato che l'elevato numero dei *frame* estrapolati dalle riprese, in tutti i momenti di interesse, era volto a garantire l'attribuibilità dei risultati a tutti i soggetti coinvolti, che nessuno dei volti esaminati è stato identificato dai soggetti valutatori, come espressivo di paura. Afferma poi che, nonostante ciò, il primo Giudice ha sostituito la propria impressione personale, alle risultanze della consulenza tecnica, basata sull'intervista di cento persone attraverso metodi scientifici.

§ 2.1.3 – In merito al reato di violenza privata

La difesa contesta la sussistenza del reato di violenza privata, in assenza dei supposti atti di violenza e minaccia, e di alcuna costrizione nei confronti delle persone offese, così come della prova della sussistenza del dolo, richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Rileva, in particolare, che il comportamento degli imputati, come sopra descritto, non era volto a porre in essere alcuna condotta violenta o minacciosa, nei confronti dei partecipanti alla riunione, mentre era mosso dalla volontà di partecipare ad una riunione pubblica aperta a chiunque.

§ 2.1.4 – Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

La difesa eccepisce l'errore di valutazione in cui è incorso il primo Giudice, laddove non ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche, alla luce della ricostruzione dei fatti come sopra illustrata.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 – imp. Caccia + 12

foglio nr. 11

Evidenzia poi che gli imputati, sia al momento della perquisizione che nel corso procedimento, non hanno mai posto in essere comportamenti che avrebbero potuto rallentare o fuorviare le indagini, optando altresì per il rito abbreviato.

Rileva dunque la difesa, che il Tribunale si è arroccato sulla ritenuta gravità e odiosità del fatto, senza considerare gli elementi positivi sussistenti, contrariamente ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, anche considerato che i precedenti penali degli imputati, ad eccezione di ██████████ che era incensurato, erano risalenti nel tempo, mentre avrebbe potuto concedere le attenuanti generiche anche in prevalenza alle contestate aggravanti.

§ 2.1.5 – Eccessività del trattamento sanzionatorio

La difesa contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio comminato agli imputati, evidenziando, in particolare, che il primo Giudice si è discostato in maniera rilevante dal minimo edittale, non prevedendo l'art. 610 c.p. un minimo di pena, senza motivare in modo adeguato l'asserita grave e forte intensità del dolo e senza specificare i criteri di valutazione utilizzati per ciascun imputato.

Sostiene poi la difesa che, al contrario, il comportamento dei concorrenti nel reato non ha cagionato alcun grave danno o pericolo alle persone offese e che lo stesso, come mostrato dalle riprese, non era caratterizzato da alcuna particolare intensità del dolo.

§ 2.1.6 – Mancata concessione dei benefici di legge

Eccepisce infine la difesa la mancata concessione agli imputati dei benefici di legge. Afferma, in particolare, che verosimilmente la condizione di non incensuratezza degli imputati abbia influito sul giudizio del Tribunale, sebbene, come affermato dalla Suprema Corte, la sussistenza di precedenti condanne non risulta preclusiva alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La difesa sostiene, invece, che i precedenti penali risalenti nel tempo, la condotta successiva ai fatti e il comportamento processuale degli imputati possono fondare una valutazione positiva in merito alla concedibilità dei doppi benefici di legge.



§ 2.2 – L'appello degli imputati [REDACTED]

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il difensore degli imputati [REDACTED] chiedendo, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ovvero, in ogni caso, la rideterminazione della pena nei minimi edittali e la concessione dei benefici di legge, per gli stessi motivi già illustrati sub § 2.1.

§ 2.3 – L'appello degli imputati [REDACTED]

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il difensore degli imputati [REDACTED] chiedendo, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ovvero, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ovvero, in ogni caso, la rideterminazione della pena nei minimi edittali e la concessione dei benefici di legge, per gli stessi motivi già illustrati sub § 2.1.

§ 3. Il giudizio di appello

Il giudizio di appello si è svolto con trattazione orale.

All'esito della discussione le parti hanno concluso come in atti.

§ 4 La decisione della Corte

Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata dagli imputati [REDACTED]

Per quanto qui interessa, l'art. 168bis c.p. vigente all'epoca di commissione del fatto in contestazione, stabilisce che "nei procedimenti per reati puniti...con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 13

pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p.,...l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.

L'art. 464bis c.p.p. stabilisce che “nei casi previsti dall'art. 168bis c.p. l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova”; e, per quanto qui interessa, “la richiesta può essere proposta...fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado...nel procedimento di citazione diretta a giudizio”.

Il delitto previsto dall'art. 610 c.p., contestato agli imputati [REDACTED] [REDACTED] è punito con pena edittale detentiva “fino a quattro anni”, ed è compreso tra i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p., ma essi non hanno avanzato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e quindi sono decaduti dalla possibilità di chiedere il rito speciale in appello.

Il richiamo degli appellanti all'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia, è fuori luogo.

È vero che l'art. 32 comma 1 lett. a) D. L.vo 10.10.2022 n. 150 ha esteso la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, tra quelli a citazione diretta a giudizio, e che l'art. 90 stesso decreto prevede l'applicazione della disposizione di cui sopra, anche ai procedimenti pendenti in grado di appello, alla data di entrata in vigore, qualora, decorsi i termini di cui all'art. 464bis comma 2 c.p.p., la richiesta sia depositata in Cancelleria nei 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore.

Tuttavia, letteralmente la disposizione in parola trova applicazione esclusivamente per gli “ulteriori reati”, ai quali in precedenza non poteva applicarsi la sospensione del procedimento con messa alla prova, e non certo per i reati, come la violenza privata, per i quali già poteva applicarsi tale istituto.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 14

I motivi concernenti la responsabilità penale degli appellanti sono fondati, e devono essere accolti.

La Corte ritiene che il fatto contestato agli imputati non sussiste.

La particolarità del presente giudizio consiste in ciò, che l'intero fatto è stato videoripreso da uno degli imputati, per cui esiste agli atti la prova di quanto è veramente accaduto la sera del 28.11.2017.

Stando alla lettura del capo di imputazione, si contesta agli imputati la violenza e la minaccia, consistite in primo luogo nell'irrompere, senza alcun preavviso, nei locali del Chiostro Sant'Eufemia di Como, con fare intimidatorio e arrogante, nel sistemarsi alle spalle dei volontari dell'Associazione "Como senza frontiere" nel corso di una riunione, e nel pretendere il silenzio assoluto.

Ora, come giustamente rilevato dagli appellanti, il luogo in cui si è svolto il fatto era un edificio pubblico, e il locale in cui si stava tenendo la riunione, era aperto al pubblico.

Infatti, il 28.11.2017 era stata fissata una assemblea dell'Associazione Como Senza Frontiere, assemblea aperta al pubblico, e precedentemente pubblicizzata su vari siti *internet* (indicanti luogo, orario e tema dell'assemblea).

Le porte di accesso all'edificio erano aperte, e sul portoncino di ingresso era affisso un avviso, che indicava la stanza e l'orario di svolgimento dell'assemblea.

Pertanto, non era necessario alcun invito, per poter partecipare o intervenire all'assemblea, aperta a chiunque intendesse prendervi parte.

Da quanto detto, appare irrilevante che gli imputati si siano presentati "senza alcun preavviso nei locali del Chiostro Sant'Eufemia di Como", non essendo tale preavviso richiesto da chi aveva organizzato l'evento.

Agli imputati viene poi contestato "l'irrompere" nei locali, "con fare "intimidatorio e arrogante".

Nel filmato in atti, si vede una donna [REDACTED] che apre la porta della stanza in cui si sta svolgendo la riunione, alla presenza di una decina di persone circa;



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 15

dopodichè si vedono i tredici imputati che entrano uno alla volta, camminando, senza impeto violento o con la forza, in silenzio e senza rumoreggiare, senza rivolgersi a nessuno, se non per consegnare volantini, senza gesti particolari, e soprattutto senza costringere nessuno a spostarsi, ovvero a rimanere nel posto in cui si trovava; neppure è stato spostato alcun mobile o suppellettile di arredamento della stanza.

Non è quindi affatto vero che gli imputati hanno fatto *irruzione* nei locali, né che siano entrati in essi con fare *intimidatorio*.

Certamente il loro ingresso nella stanza è stato *arrogante*, come emerge dal fatto che essi hanno sicuramente interrotto la riunione in corso, non hanno salutato nessuno, non hanno detto nulla, e tanto meno si sono scusati per tale comportamento, evidentemente voluto e programmato (“pianificato e organizzato”, come si legge nell’imputazione).

Agli imputati viene poi contestato di essersi sistemati alle spalle dei volontari dell’Associazione Como Senza Frontiere.

Secondo gli appellanti, “il criterio utilizzato per disporsi nella stanza...era l’unico in quel momento oggettivamente praticabile”, in quanto “di fatto gli unici spazi liberi per stare in quella stanza in quel momento erano gli spazi posti dietro le sedie, sulle quali erano seduti i partecipanti all’assemblea”.

In realtà, gli imputati, appena arrivati, ben avrebbero potuto chiedere agli astanti dove poter sistemarsi, se veramente, come da loro allegato, “il criterio (era) informato a non disturbare i presenti”. In realtà è evidente che gli imputati volevano proprio disturbare la riunione in corso, entrando nella stanza in modo arrogante, e posizionandosi in piedi, proprio alle spalle degli astanti. Che poi anche tale comportamento fosse “pianificato e organizzato” appare evidente dalla circostanza che nessuno degli imputati ha avuto dubbi sul come disporsi all’interno della stanza, se rimanere in piedi, ovvero andare a cercare una sedia per sedersi.

Dal filmato si vede che, al momento dell’ingresso degli imputati, il tavolo era posizionato al centro della stanza, e i partecipanti alla riunione erano seduti intorno al



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 16

tavolo stesso; si vedono quindi gli imputati entrare uno alla volta, e posizionarsi lungo le pareti, alla destra e alla sinistra della porta.

Pertanto, quella di “sistemarsi alle spalle” dei volontari, era senz’altro una scelta dettata dalla volontà degli imputati di porre in essere una “entrata scenografica”, particolarmente significativa.

Nel complesso però non sembra che la messa in scena, abbia costituito un “marcaggio uomo a uomo” e un “intimidatorio accerchiamento”, come scrive il Giudice di I grado.

Anche l’abbigliamento indossato nell’occasione dagli imputati, ovvero un giubbotto tipo *bomber* di colore nero, e un paio di *jeans*, non sembra particolarmente intimidatorio.

Anche qui è chiaro che il fatto che tutti gli imputati fossero abbigliati in modo simile, è il frutto di previa pianificazione e organizzazione, legata in principal modo alla militanza nel “Veneto Fronte Skinheads”, e al suo modo di atteggiarsi e comportarsi.

Chiarito che le immagini del filmato mostrano gli imputati entrare, e non certo irrompere nella stanza, dalle immagini stesse non emerge in alcun modo che gli appellanti abbiano “preteso silenzio assoluto” dai presenti, come contestato nel capo di imputazione.

Contrariamente a quanto dichiarato in atti da [REDACTED], nessuno degli imputati ha detto ai presenti che “avrebbero interrotto la riunione”.

E neppure qualcuno ha “proferito frasi perentorie...che significavano più o meno che avremmo dovuto sospendere la riunione ed ascoltarli”, come dichiarato in atti da Aiazzi Nicolas.

Invero, nessuno degli imputati ha detto alcunchè, né ha preteso il silenzio; soltanto uno di loro ha pronunciato la frase: “ora leggeremo un comunicato”.

È infatti pacifico che gli imputati, dopo aver interrotto la riunione in corso, hanno dato lettura di un comunicato, teso a stigmatizzare l’attività dell’Associazione, rispetto alla gestione dei migranti giunti a Como e provincia.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 17

Dalle modalità dell'accesso alla stanza, e dalla interruzione della riunione in corso, emerge che gli imputati hanno in un certo senso obbligato gli astanti, ad ascoltare la lettura del comunicato di cui sopra, in quanto la lettura stessa è stata immediata, senza che alle controparti sia stata data la possibilità di interloquire o di obiettare alcunchè.

Tuttavia, dalla visione del filmato integrale, emerge che la costrizione in realtà, non vi è stata, e soprattutto essa non è stata accompagnata da violenza e minaccia.

Invero, nessuno degli imputati ha impedito agli astanti di alzarsi e uscire dalla stanza, né prima né durante la lettura del comunicato.

Anzi nel filmato si vedono comportamenti delle persone offese, assolutamente incompatibili con una costrizione, violenta e minacciosa.

Si vede infatti un uomo che prende il cellulare, si alza dalla sedia, si posiziona nel fondo della sala, scatta alcune fotografie, e poi torna a sedersi, dove era prima; si vede un altro uomo che riprende la scena con la telecamera del telefono; nel frattempo una donna si alza, esce dalla stanza, vi rientra poco dopo, e si siede accanto alla sig. ██████████; gli astanti tengono in mano una copia del volantino, loro consegnato dagli imputati, e alcuni seguono la lettura a voce alta dello stesso; alcune delle persone presenti sorridono, mentre altre ridono proprio; in tutto ciò nessuno degli imputati dice qualcosa o fa commenti, tutti restano in silenzio, impassibili, in piedi contro il muro; alcune delle persone sedute seguono la lettura ad alta voce del comunicato, leggendo il foglietto loro consegnato (e quindi ovviamente abbassando la testa per leggere); dopo la lettura del comunicato, un uomo tra i presenti dice: “noi vi abbiamo rispettato, e anche voi dovete rispettarci”; uno degli imputati risponde pacatamente: “nessun rispetto per voi”; mentre gli imputati stanno uscendo, in silenzio, dalla stanza, una donna dice: “non fate rumore perché c'è *yoga* di là”; e un'altra donna, dopo che, uscendo dalla porta, uno degli imputati le dà un foglio, dice: “allora gliene diamo uno anche noi”, ed esce dalla stanza, per andare a consegnare un foglietto ad uno degli imputati.



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 – imp. Caccia + 12

foglio nr. 18

Dalla visione del filmato emerge che nessuno dei presenti ha chiesto di interrompere la lettura del comunicato, o di uscire dalla stanza, o ha manifestato, con gesti o parole, alcunchè in contrario.

██████████, sentita a s.i.t., ha dichiarato di avere ascoltato il comunicato “con attenzione fino alla fine”, e che loro erano “tutti attoniti, inquietati ma non spaventati, per quanto stava accadendo”.

La Corte ritiene che il Giudice di I grado non ha tenuto nel debito conto le risultanze della consulenza tecnica della difesa, circa la relazione fra emozione soggettiva e suo riflesso nel volto del soggetto passivo, nonché circa la verifica sui volti delle persone offese, ritratti nel corso del fatto in contestazione.

La consulenza tecnica è stata redatta dal prof. Giuseppe Sartori, professore ordinario di Neuropsicologia Clinica e Neuroscienze Cognitive presso l'Università di Padova, e direttore del Master di II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense.

Essa poggia su ampia letteratura scientifica, pubblicata sulle principali riviste scientifiche *peer review*, e le ricerche scientifiche su cui poggia sono ampiamente condivise da esperti del settore, e sono state condotte secondo i più rigorosi canoni scientifici, che si applicano alla conduzione ed esposizione delle ricerche empiriche su riviste di prestigio internazionale.

Chiarita la caratura scientifica del consulente tecnico della difesa, e la base scientifica dell'elaborato scritto presentato, da quest'ultimo emerge che vi è rapporto tra l'emozione di paura e l'espressione facciale sulla persona che la vive: “...la ricerca scientifica dimostra che gli stati emotivi, quando presenti, si manifestano nel volto” (pag. 25 relazione scritta).

Il consulente ha confrontato le immagini dei video in atti, e le dichiarazioni rese dalle persone offese, traendo la conclusione che la capacità di queste ultime di riportare in modo accurato, quanto accaduto, è molto bassa, avendo riscontrato errori nel ricordo delle prime fasi, immediatamente successive all'ingresso degli imputati nella stanza, errori nella



CORTE DI APPELLO DI MILANO

- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 19

intimazione del silenzio, ed errori nel descrivere una porta bloccata, quando in realtà non lo era. Vi è stato il cosiddetto contagio dichiarativo, in quanto le persone presenti hanno commentato tra loro il fatto accaduto, per almeno un quarto d'ora.

Il c.t. della difesa ha estrapolato dai video girati sulla scena del fatto, una serie elevata di *frame* (n. 73), che rappresentano la mappatura completa di tutte le espressioni dei volti delle persone offese, ripresi in più occasioni, e li ha sottoposti a due gruppi di partecipanti alla ricerca. Al primo gruppo, composto da n. 101 partecipanti, è stato chiesto di identificare, tra una serie di emozioni, quella che la faccia vista rappresentava; mentre al secondo gruppo è stato chiesto di identificare la faccia, in relazione all'emozione, ma con la specificazione del contesto politico in cui si è svolto il fatto.

L'esito della ricerca scientifica è stato nel senso che nessuna delle facce esaminate dai partecipanti, è stata identificata come quella di una persona che prova paura.

Anche sulla base degli accertamenti svolti dal consulente tecnico della difesa, e soprattutto sulla base della visione del filmato integrale, girato da uno degli imputati, la Corte ritiene che il fatto contestato agli imputati non sussiste.

In particolare, nella condotta contestata non è dato rinvenire la violenza o la minaccia, necessarie ad integrare il delitto di violenza privata.

Certamente nel caso che ci occupa vi è stata una arrogante messa in scena, che ha obbligato gli astanti ad ascoltare l'integrale lettura del comunicato del Veneto Fronte Skinheads, ma ciò non è avvenuto con modalità violente o minacciose.

L'attendibilità delle persone offese, costitutesi parti civili, e quindi anche portatrici di un interesse personale ad un certo esito dell'odierno procedimento, deve essere vagliata con la massima attenzione.

Le dichiarazioni rese sul punto dalle persone informate sui fatti sono clamorosamente smentite dalle immagini contenute nel video, che ha ripreso l'intera scena, e non possono



CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione II Penale -
Proc. Pen. n. 3607/2022 - imp. Caccia + 12

foglio nr. 20

pertanto essere poste a fondamento di un giudizio di responsabilità penale, al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'assenza di violenza e di minaccia nella condotta in concreto tenuta dagli imputati, esclude che si possa ritenere integrata la fattispecie della violenza provata, non essendo sufficiente la costrizione a fare o a tollerare qualche cosa

L'accoglimento dei motivi principali, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello.

La integrale riforma della sentenza di I grado, comporta la revoca automatica delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Visto l'art 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 2.2.2022, appellata dagli imputati, assolve

dal reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 28 marzo 2023

Il Consigliere est.

Dott. Claudio Siclari

Il Presidente
Dott. Maurizio Boselli